



**Comune di Iseo**  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO CONCERNENTE  
L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI  
approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29.04.2013**

**Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo. Ai fini del presente Regolamento si intende per orto sociale un appezzamento di terreno, di proprietà comunale e di varia dimensione (vedi allegato), destinato alla produzione di ortaggi. Gli orti saranno raggruppati ed occuperanno parzialmente alcune aree verdi di proprietà comunale che, con apposita delibera, vengono individuate dalla Giunta municipale. Ogni area sarà dotata di un collegamento all'acquedotto al solo scopo di innaffiare gli orti.

**Articolo 2 - Finalità**

L'assegnazione in concessione dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere ai cittadini di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa senza scopo di lucro, di favorire le possibilità di socializzazione e di valorizzare l'autoproduzione di ortaggi e verdure. Avranno la priorità i pensionati che non svolgano alcuna attività lavorativa, famiglie, giovani e le situazioni di particolare disagio economico segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Iseo.

**Articolo 3 - Requisiti per l'assegnazione**

Gli orti vengono assegnati ai cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta. Hanno diritto a richiedere l'assegnazione di un orto sociale i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Iseo;
- b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
- c) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Iseo, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto.

**Articolo 4 - Modalità di assegnazione**

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione sono definiti da un apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento e delle indicazioni operative fornite dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Ambiente e Territorio.
2. Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, mediante l'affissione di manifesti, locandine, la pubblicazione sul sito internet del Comune ecc.
3. Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati dal bando stesso.

## **Articolo 5 - Durata della concessione**

L'orto viene dato in concessione per una durata di 3 anni ed è revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità o con preavviso di 3 (tre) mesi, senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

I concessionari dovranno corrispondere un canone annuo pari a € 30,00.=, comprensivo dell'uso dell'acqua, pena la revoca dell'assegnazione. Tale canone non sarà rimborsabile in caso di recesso da parte dell'assegnatario. Solamente in occasione della prima assegnazione il primo anno sarà gratuito, considerati i lavori di dissodamento, di recinzione, etc.

## **Articolo 6 - Oneri degli assegnatari**

Le persone fisiche assegnatarie assumono questi oneri:

- a) coltivare l'orto con continuità, pena la revoca immediata della concessione;
- b) coltivare l'orto personalmente, valendosi dell'aiuto, se del caso, di parenti ed amici.
- c) curare la manutenzione, l'ordine e la pulizia dell'orto, senza alterarne in alcun modo il perimetro e la fisionomia.
- d) usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune, coordinandosi con gli altri assegnatari;
- e) è fatto divieto di vendere i prodotti dell'orto sociale;
- f) contribuire a tenere ordinato ed in buono stato di manutenzione le parti comuni;
- g) non installare tettoie, capanni, o altre costruzioni;
- h) non allevare o condurre nel lotto animali di qualsiasi genere;
- i) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto ecc.);
- l) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio;
- m) non usare anticrittogamici, fitofarmaci non ammessi dalle norme che regolamentano l'agricoltura biologica, diserbanti e pesticidi.

## **Articolo 7 - Disposizioni a tutela dell'ambiente**

Nell'orto vanno utilizzati concimi naturali e non si possono scaricare materiali inquinanti o nocivi.

E' vietato inoltre bruciare stoppie, rifiuti, residui vegetali delle coltivazioni.

## **Articolo 8 - Responsabilità**

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.

## **Articolo 9 - Revoca**

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del lotto nei seguenti casi:

- a. utilizzo improprio dell'area;
- b. costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura;
- c. danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
- d. perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- e. mancato utilizzo dell'orto;
- f. uso improprio dell'acquedotto;
- g. pubblica necessità.

## **Articolo 10 - Obblighi dell'assegnatario**

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento.

2. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente articolo 3; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione utilizzando la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 4 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria dei 3 anni.

3. Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.
4. L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.
5. Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.

#### **Articolo 11 - Orari ed irrigazione**

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto. L'irrigazione viene effettuata, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze, nel periodo da marzo ad ottobre.

#### **Articolo 12 - Vigilanza e sanzioni**

Il personale comunale incaricato ovvero gli Agenti di Polizia Locale effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.

La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 e s.m.i. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.